

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
Sezione Civile**

Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa nrg *omissis* avente ad oggetto contratto di mutuo e contestazione usurarietà degli interessi pattuiti, promossa

DA

DEBITORE

ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti,

In via preliminare:

si avanza eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente percepito dalla società convenuta e la eventuale maggior somma dovuta, previa autorizzazione alla sospensione del pagamento delle rate nell'attesa che venga accertato quanto infra dedotto.

Nel merito:

1. accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dal mutuatario;
2. accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere superiore ai tassi soglia/ usura in vigore;
3. accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
4. accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della società convenuta nel contratto oggetto di causa;
5. dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari;
6. accertare e dichiarare la nullità/ invalidità/ inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo, l'inesatta indicazione del TAEG) in quanto clausole

indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 e al TUB;

7. accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese), l'illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;

8. accertare e dichiarare che la società convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato, la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.;

9. dichiarare per l'effetto illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla società di mutuo all'odierna attrice durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;

10. accertare ed ordinare alla società convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

Respingere integralmente le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti della BANCA in quanto infondate in fatto e in diritto;

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi che in relazione al contratto di mutuo in oggetto sono, comunque, dovuti gli interessi corrispettivi nella misura risultante dal contratto medesimo.

In ogni caso, con vittoria delle spese di causa, oltre accessori di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA:

La BANCA si oppone all'ammissione della CTU richiesta da controparte in quanto irrilevante e palesemente esplorativa.

1. PREMESSA.

1.1. L'attore ha convenuto in giudizio la BANCA, esponendo di aver stipulato con quest'ultima, il 15 maggio 2007, contratto di mutuo rep. *omissis* racc. *omissis* per l'importo di euro 155.000,00 da rimborsare in 360 rate, lamentando plurime violazioni, da parte della banca convenuta, in ordine a tale stipulazione.

1.2. Nel dettaglio, l'attore ha contestato l'usurarietà dei tassi pattuiti con il contratto oggetto di causa, in particolare **deducendo la concorrenza degli interessi di mora nella determinazione del TEG**; per l'effetto ha invocato la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c., **eccependo altresì la mancata indicazione del TAEG e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, in considerazione dell'effetto anatocistico che il medesimo produce.**

Per l'effetto ha richiesto la rideterminazione degli importi dovuti, previa ammissione di CTU contabile, preliminarmente invocando la compensazione tra le somme illegittimamente percepite dalla banca e quelle eventualmente ancora da corrispondersi, con sospensione del pagamento delle rate e ha prodotto, a sostegno delle proprie argomentazioni, consulenza di parte, richiamando altresì diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito.

1.3. Si è costituita la convenuta BANCA, contestando l'infondatezza degli assunti avversari e opponendosi all'ammissione della CTU contabile, concludendo per il rigetto della domanda attorea.

1.4. Assegnati i termini per il deposito di memorie assertive e istruttorie, **la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria e sulla base della sola documentazione depositata agli atti di causa**, sicché è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni; all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Le domande attoree sono infondate e vanno integralmente rigettate.

L'attore assume l'usurarietà del contratto di mutuo, riportando nell'atto introduttivo i dati ricavabili dalla stipulazione contrattuale e segnatamente un tasso corrispettivo pari al 5,50% e un tasso di mora pari all'8,00%, rilevando altresì che all'epoca della stipulazione il tasso soglia era fissato nella misura dell'8,58%; già dalla mera lettura di tale prospettazione si evince chiaramente che in alcun modo è stato superato il tasso soglia al momento della stipulazione.

2.1. Ciononostante, l'attore pretende di invocare la nullità della clausola con cui asseritamente sono stati pattuiti interessi usurari, affermando testualmente, nella memoria n. 1, là dove richiama la sentenza C. Civ. 350/2013 *"...ci piacerebbe capire come può la Cassazione avere accolto, unico motivo del ricorso, quello relativo all'usurarietà dei tassi ... se non sommandoli"*, per poi smentire tale affermazione in sede di comparsa conclusionale, ove a pag. 6 dell'atto, afferma di prescindere dal riferimento alla sommatoria dei tassi.

A fronte di tale contraddizione, non risulta allora chiaro quale sia la consistenza della censura di usurarietà svolta nel caso di specie, atteso che, per un verso, né il tasso corrispettivo né il tasso di mora, singolarmente considerati, superano il tasso soglia all'epoca vigente e che, **ove si dovesse considerare la sommatoria dei tassi, tale operazione è ontologicamente scorretta e muove da una interpretazione errata della sentenza resa dalla Suprema Corte, n. 350/2013, dal momento che tale pronuncia ha affermato che il superamento del tasso soglia deve essere valutato in relazione a ciascun tasso singolarmente considerato e posto a raffronto con il tasso soglia.**

2.2. Nemmeno coglie nel segno la prospettazione attorea secondo cui nel calcolo del TEG devono essere considerati gli interessi di mora e ciò in quanto il tasso di mora non attiene al costo del credito, ma rappresenta l'eventuale liquidazione forfettaria del danno nel caso di inadempimento o ritardo nel pagamento delle rate; per tale motivo le Istruzioni della Banca di Italia non ne tengono conto ai fini della determinazione del tasso di cui si discute.

Lo stesso art. 2 1. 108/1996, nel prevedere il criterio di calcolo del tasso effettivo globale medio, stabilisce che in esso vadano ricomprese le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese.

2.3. Da ciò discende la conseguenza che da tale calcolo vanno esclusi gli interessi di mora che assolvono una funzione diversa rispetto all'interesse corrispettivo, cui invece fa riferimento la citata norma e tanto in ragione della ontologica differenza sussistente tra il tasso corrispettivo e il tasso di mora:

l'interesse corrispettivo si applica sul capitale a scadere e costituisce la remunerazione per il mutuante per il capitale erogato ed il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale;

l'interesse moratorio, la cui applicazione è solo eventuale, si applica solo sul debito scaduto e costituisce una penale per l'inadempimento del mutuatario; per tale motivo le stesse istruzioni della Banca d'Italia non ne tengono conto ai fini della individuazione del tasso effettivo globale.

Ne consegue pertanto che anche **il raffronto tra il tasso di mora e il tasso soglia è in parte qua incongruo, posto che in tal modo si pongono a raffronto grandezze disomogenee e tenuto conto che nulla parte attrice rileva quanto alla eventuale applicazione in concreto di detto tasso.**

3. Quanto invece alla contestazione relativa **alla presunta illegittimità dell'ammortamento alla francese, la contestazione è priva di pregio: l'ammortamento alla francese di per sé non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema di ammortamento all'italiana**, gli interessi essendo calcolati sul debito residuo, la differenza contabile che viene rilevata tra i due piani è dovuta al fatto che il cliente, all'inizio del primo piano, paga rate di misura inferiore e quindi, in altri termini, beneficia di un ulteriore differimento parziale degli esborsi di cui la prospettazione attorea non mostra però di tener conto nel proprio argomentare; **si può pertanto concludere per l'infondatezza delle doglianze attoree relativamente al contratto di mutuo.**

3.1. Anche in questo caso giova richiamare la costante giurisprudenza di merito, in particolare Trib. Milano 16 luglio 2015 n. 8755, secondo cui *"...la circostanza che di fatto, come pacifico, si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest'ultimo, bensì nel fatto che nell'ammortamento all'italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese, d'interesse conteggiato nell'ammortamento alla francese sarà inevitabilmente maggiore"*.

4. Considerazioni non dissimili si devono svolgere con riferimento alla censura relativa al tasso di estinzione anticipata, stabilita in contratto nella misura dell'1%.

La penale per l'estinzione anticipata assume la natura di corrispettivo per il recesso, come evidenziato dalla convenuta e dalla pressoché costante giurisprudenza di merito; nel caso di specie, parte attrice pretende di desumere l'usurarietà del mutuo, semplicemente sommando all'interesse di mora la penale per estinzione anticipata con una operazione scorretta al pari della sommatoria dei tassi, in ragione della altrettanto ontologica diversità di funzione assolta dal tasso di mora rispetto alla penale di estinzione anticipata e pertanto considerando un calcolo del tutto erroneo, oltre che ipotetico e avulso da qualsiasi riferimento al caso concreto.

5. Quanto alla censura di indeterminatezza delle condizioni con violazione dell'art. 1326 c.c., tale contestazione è infondata alla luce delle espresse pattuizioni contenute nel contratto, con cui sono specificamente determinati sia l'interesse corrispettivo che l'interesse di mora, oltre che i singoli costi del finanziamento.

6. A supporto delle generiche argomentazioni svolte, parte attrice pone la consulenza di parte e il parere *pro veritate*, che, oltre a costituire mere allegazioni difensive, si connotano per la estrema genericità delle contestazioni svolte, prive di riferimenti al caso concreto e alle metodologie di calcolo adottate, che impediscono, come già innanzi si è rilevato, di verificare

Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi, n. 512 del 19 giugno 2018

in che modo il consulente sia giunto alla conclusione della usurarietà del tasso di mora e, conseguentemente, alla apodittica determinazione della somma asseritamente dovuta al cliente a titolo restitutorio da parte dell'Istituto di credito, pari ad euro 45.827,07.

6.1. Sulla base di queste premesse, la consulenza tecnica deve essere ritenuta gravemente inficiata di inattendibilità, con conseguente preclusione della richiesta CTU contabile, reiterata nelle conclusioni, ma che a tali condizioni, in difetto di specifiche allegazioni di parte, assume natura puramente esplorativa (sul punto, *ex multis*: Tribunale di Torino 17/09/2014; Tribunale di Roma 16/09/2014), stante anche la genericità delle contestazioni svolte.

Per l'effetto, le domande formulate da parte attrice sono del tutto infondate, in quanto generiche e indimostrate e conseguentemente devono essere rigettate.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento determinato dal valore della domanda, sicché, in considerazione delle questioni giuridiche affrontate, delle difese svolte dalle parti e dalla complessiva attività processuale svolta, si ritiene congruo stimare le spese di lite che l'attrice soccombente dovrà rifondere alla convenuta banca in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

PQM

Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

rigetta integralmente le domande dell'attore;

condanna il DEBITORE alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta BANCA, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Cuneo, 12 giugno 2018

Il Giudice

Dott. Ruggiero Berardi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*